

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Documento allegato al PTOF 2022-2025 aggiornato alla delibera n.5 18 maggio 2022 del Collegio dei Docenti

Valutazione degli apprendimenti

La valutazione “ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni” (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) ed è finalizzata ad aiutare ciascun alunno a conoscere le proprie capacità e i propri limiti e a prendere coscienza degli sviluppi del proprio apprendimento (autovalutazione). Essa è un processo continuo di confronto critico fra gli obiettivi educativo-didattici proposti e il livello raggiunto dall’allievo. In tal senso, ha un valore formativo e orientativo e non punitivo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente (già fatto proprio dalla Strategia di Lisbona).

Attraverso l’attività di verifica è possibile, infatti, conoscere il grado di avanzamento dell’apprendimento dei singoli studenti e dell’intero gruppo classe.

La valutazione del profitto si articola in tre fasi:

- **Valutazione iniziale dei prerequisiti di base:** consiste nel rilevare i prerequisiti degli studenti attraverso test, questionari, esercizi, colloqui orali, ecc. Attraverso tale operazione il docente individua le strategie da attivare nell’azione educativa e didattica, soprattutto nel caso di disparità di preparazione tra studente e studente.
- **Valutazione formativa anche per classi parallele:** tende a cogliere in itinere, informazioni su come lo studente apprende, sugli obiettivi raggiunti o mancati, ed orienta il docente verso attività individualizzate e di recupero nelle situazioni di svantaggio, ma lo indirizza anche, nei casi opportuni, verso modifiche del proprio approccio didattico. E’ pertanto una valutazione globale del processo d’insegnamento- apprendimento, utile tanto all’alunno, quanto al docente.
- **Valutazione sommativa:** rappresenta la fase finale che tiene conto dei dati globali del comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio, profitto degli apprendimenti disciplinari promossi negli allievi. In tal senso tende ad accertare l’acquisizione delle competenze che caratterizzano il curriculum delle discipline ed il raggiungimento dei livelli previsti.

I docenti utilizzeranno una vasta gamma di strumenti di verifica, condivisi, per una valutazione che rende comprensibile il suo valore formativo attraverso:

- colloqui orali, che permettano di valutare l'acquisizione di informazioni e contenuti, la proprietà di linguaggio, la capacità di articolare gli argomenti, di operare gli opportuni collegamenti e di esprimere idee personali;
- compiti scritti o grafici, con i quali valutare la capacità di elaborazione tematica e formale;
- prove pratiche con cui verificare il possesso delle attitudini professionali e l'abilità di passare dal teorico al pratico;
- altre eventuali forme di verifica (per esempio test o questionari), utili alla valutazione della capacità percettiva e interpretativa di concetti e problemi sintetizzati.

Di seguito si riporta uno schema di valutazione che mette in corrispondenza i voti con i livelli di apprendimento.

| Tabella di corrispondenza tra voti e livelli da utilizzare per la valutazione. | | |
|--|------------------------------|---|
| Voto | Giudizio (*) | In ordine al grado di apprendimento, l'allievo: |
| 1-2 | NULLO/SCARSO | Ha pochissima o nessuna conoscenza dei contenuti disciplinari. |
| 3-4 | GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (a) | Esponde in modo frammentario nozioni prive di coerenza nel complesso della tematica disciplinare. |
| 5 | INSUFFICIENTE (b) | Conosce superficialmente i contenuti della disciplina. |
| 6 | SUFFICIENTE (c) | Conosce in maniera completa ma non approfondita i contenuti minimi della disciplina. |
| 7 | DISCRETO | Conosce ed elabora quanto appreso. |
| 8 | BUONO | Conosce, elabora ed applica quanto appreso. |
| 9 | OTTIMO | Conosce, elabora, applica ed analizza quanto appreso . |
| 10 | ECCELLENTE | Conosce, elabora, applica, analizza, sintetizza e valuta criticamente quanto appreso. |

() si assegna voto 1/10 a chi rifiuta costantemente di sottoporsi a verifica.*

- a) mancano del tutto le condizioni per la proficua prosecuzione del curriculum previsto nel piano di lavoro della disciplina;
- b) risulta difficile la prosecuzione del curriculum previsto nel piano di lavoro della disciplina senza un'adeguata attività di recupero;
- c) livelli minimi accettabili di conoscenza.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di esprimere anche nel primo scrutinio un voto unico per ogni materia. Costituiscono ulteriori strumenti di verifica didattica:

- la qualità del lavoro svolto in casa;
- le relazioni scritte;
- le attività ordinarie di laboratorio autonome o in gruppo;
- la modalità e il livello di interazione didattica;
- la partecipazione a stage, esperienze di formazione e lavoro, gare e concorsi, progetti tematici.

La valutazione complessiva del profitto sintetizza i seguenti indicatori:

- impegno nei doveri scolastici;
- apprendimenti conseguiti;
- capacità espressive e comunicative;
- acquisizione dei linguaggi specifici.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Per l'attribuzione del voto di condotta sono stati deliberati dagli organi collegiali competenti gli indicatori descritti nella seguente tabella. Al fine dell'attribuzione collegiale del voto i primi tre indicatori devono essere soddisfatti.

Al fine di garantire il rispetto del regolamento scolastico, la qualità e la continuità del processo d'insegnamento/apprendimento, il raggiungimento del successo formativo dell'alunno, il superamento della criticità prioritaria dell'Istituto (ovvero gli ingressi ripetuti e sistematici a seconda ora), agli alunni che avranno superato il numero di n. 5(cinque) ingressi posticipati non espressamente autorizzati dal C.d.C. nel corso del trimestre e/o del pentamestre, sarà attribuito il voto 7 in condotta in sede di scrutinio intermedio e/o finale.

| VOTO | INDICATORI |
|-------------|--|
| 10 | <ol style="list-style-type: none">1. Frequenza assidua, puntualità nella giustificazione delle assenze, rispetto degli orari.2. Puntualità nell'esecuzione dei compiti e degli incarichi; scrupoloso l'impegno nello studio; atteggiamento collaborativo e propositivo; vivo l'interesse, costruttiva la partecipazione alle attività didattiche.3. Comportamento irreprensibile, sia nei confronti dei compagni sia del personale docente e non docente.4. Ordine, cura e utilizzo responsabile dell'ambiente e del materiale scolastico. Partecipazione propositiva, seria e puntuale alle attività di PCTO, rispettosa dei tempi e del contesto (solo per il triennio); ottime le valutazioni riportate nelle competenze di Educazione Civica. |
| 9 | <ol style="list-style-type: none">1. Frequenza regolare, puntualità nella giustificazione delle assenze, rispetto degli orari.2. Puntualità nell'esecuzione dei compiti e degli incarichi; serio e regolare l'impegno nello studio; costanti l'interesse e la partecipazione.3. Comportamento generalmente educato e corretto sia nei confronti dei compagni sia del personale docente e non docente.4. Ordine, cura e utilizzo responsabile dell'ambiente e del materiale scolastico.5. Partecipazione seria e puntuale alle attività di PCTO, rispettosa dei tempi e del contesto; più che buone le valutazioni riportate nelle competenze di Educazione Civica. |
| 8 | <ol style="list-style-type: none">1. Frequenza abbastanza regolare, moderata puntualità nella giustificazione delle assenze e nel rispetto degli orari;2. Generalmente costante l'adempimento dei doveri scolastici e l'attenzione; adeguati l'interesse e la partecipazione;3. Comportamento corretto nei confronti di adulti e pari; rispetto delle regole adeguato;4. Ordine, cura e utilizzo opportuno del materiale scolastico.5. Partecipazione regolare alle attività di PCTO, rispettosa dei tempi e del contesto; buone le valutazioni riportate nelle competenze di Educazione Civica. |

| | |
|---|---|
| 7 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Frequenza non sempre regolare, connotata da assenze, ritardi e frequenti ingressi in 2° ora. Scarsa puntualità nella giustificazione delle assenze. 2. Poco puntuale l'esecuzione dei compiti e degli incarichi; settoriali l'interesse e la motivazione all'apprendimento. 3. Comportamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari; non sempre adeguato il rispetto delle regole; frequenti richiami da parte degli insegnanti. Atteggiamento poco collaborativo, con eventuale presenza di note disciplinari o richiami scritti sul registro di classe. 4. Ordine, cura e utilizzo non sempre opportuno del materiale scolastico. 5. Partecipazione non sempre costante alle attività di PCTO, poco rispettosa dei tempi e del contesto, consegna tardiva o parziale nei tempi stabiliti della documentazione necessaria per la valutazione dell'esperienza da parte del Consiglio di classe (solo per il triennio); sufficienti le valutazioni riportate nelle competenze di Educazione Civica. |
| 6 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Frequenza saltuaria; numerose le assenze; frequenti i ritardi e gli ingressi a 2° ora, immotivati e pretestuosi; mancata puntualità nelle giustificazioni delle assenze e nel rispetto degli orari. 2. Molto carente il rispetto delle consegne, l'esecuzione dei compiti e degli incarichi; scarse l'attenzione e la partecipazione al dialogo didattico-educativo. 3. Comportamento non corretto nei confronti del gruppo classe e non adeguato nei confronti degli adulti. Presenza di ripetute note e/o sanzioni disciplinari (superiori a n. 3 note per ciascuna sezione dell'anno scolastico) con sospensione dalle attività didattiche (da 1 a 15 giorni). 4. Ordine, cura e scarso utilizzo del materiale scolastico 5. Scarso interesse per le attività di PCTO, non rispettando i tempi, il contesto e i criteri di serietà e puntualità previsti; rinuncia ad attività di stage senza una ragione ammissibile a giudizio dei referenti del PCTO e del Consiglio di Classe. Mancata consegna della documentazione necessaria per la valutazione dell'esperienza al Consiglio di classe. (solo per il triennio) |
| 5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Frequenza assolutamente discontinua e irregolare e sistematica mancanza del rispetto degli orari. 2. Comportamento decisamente scorretto, spavaldo, arrogante caratterizzato dal mancato rispetto dei docenti, degli alunni e/o del personale tutto della scuola. 3. Partecipazione al dialogo educativo inesistente con scarso rispetto delle consegne. 4. Ripetute e gravi ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dall'attività didattica per pesanti violazioni del Regolamento d'Istituto (sospensione dalle attività didattiche superiore a 15 giorni). Uso irresponsabile del materiale e delle strutture della scuola e/o comportamento pericoloso per sé e/o per gli altri. |

L'attribuzione di una votazione insufficiente (5), in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

1. nel corso dell'a.s. sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari che, in base al Regolamento d'Istituto, comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, in conseguenza a comportamenti di particolare gravità, indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. 249/1998, e successive modifiche;

2. successivamente all'irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

Sarà, pertanto, cura dei singoli Consigli di classe, considerati articolazioni del Collegio dei Docenti, declinare all'unanimità/maggioranza tali indicatori nei singoli voti attribuiti collegialmente ai singoli alunni: 10(dieci), 9(nove), 8(otto), 7(sette), 6(sei), 5(cinque), etc.. Quanto detto consentirà di ottemperare a quanto richiamato nell'art. 1 cc.2, 3 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, a garanzia della valutazione formativa e nel rispetto dell'esercizio dell'autonomia professionale della funzione docente.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O AGLI ESAMI DI STATO

Il Consiglio di Classe prima di procedere alla valutazione del profitto degli alunni verificherà:

- Che il numero delle ore di assenza di ciascuno studente non superi il 25% del monte orario annuale personalizzato in ottemperanza alla C.M. 20/2011 e nel rispetto delle seguenti deroghe:
 - a. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - b. Terapie e/o cure programmate;
 - c. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni;
 - d. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- Bisogno educativo speciale e disagio personale e/o familiare comprovato all'unanimità dal Consiglio di Classe
- Gli impegni sportivi a livello agonistico possono far parte dei criteri di deroga, come affermato dalla Nota MIUR prot. 2065 del 02/03/2011, il Consiglio di classe valuta caso per caso anche in base al profitto dello studente.
- Che, in ottemperanza al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, non sussistano comportamenti di particolare ed oggettiva gravità che determinino una votazione insufficiente sulla condotta degli alunni e la conseguente non ammissione automatica degli stessi al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

CRITERI PER LE DELIBERE DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

in ottemperanza all'art. 1 cc.2, 3 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, a garanzia della valutazione formativa e nel rispetto dell'esercizio dell'autonomia professionale della funzione docente, avranno l'ammissione alla classe successiva gli alunni che riportano una valutazione positiva attribuita all'unanimità/maggioranza dal Consiglio di Classe in tutte le discipline. Sulla base della valutazione

complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'Istituto.

CRITERI PER LE DELIBERE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO:

L'ammissione agli esami di Stato è disposta dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3 del O.M. MI 14.03.2022, n.65:

1. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del permesso di soggiorno.
2. nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985;

CRITERI PER LE DELIBERE DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI DI STATO

In ottemperanza al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, la non ammissione alla classe successiva/agli esami di Stato è deliberata a giugno per gli studenti che finiranno l'anno scolastico riportando gravi insufficienze in più di due discipline. La non ammissione alla classe successiva è anche deliberata, successivamente, per gli alunni con la “sospensione del giudizio” che non supereranno gli esami di recupero. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato è pubblicato all'albo dell'Istituto senza l'indicazione dei voti riportati in ciascuna disciplina.

Le deliberazioni del Consiglio di Classe di non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato devono essere puntualmente motivate e comunicate per iscritto alle famiglie.

CRITERI PER LE DELIBERE DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Avranno la sospensione del giudizio gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentano al più due valutazioni gravemente insufficienti (fascia 0-4), ma tali da ritenere che l'alunno possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine fissato, con delibera del C.d.D., per gli esami di recupero, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal caso il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero, compatibilmente con le risorse disponibili. All'albo dell'Istituto è riportata solo l'indicazione “Sospensione del giudizio”. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai Docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.

Criteri per l'assegnazione del credito scolastico(triennio)

Il DPR 23 luglio 1998 , n. 323 stabilisce che il credito scolastico è calcolato sulla base:

- dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico, comprensiva della valutazione sulla condotta/comportamento
- dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- delle attività complementari ed integrative, anche organizzate da enti riconosciuti dalla legge e coerenti con il percorso formativo.

La vigente normativa (D.lgs. n.62 del 2017, modificato dalla Legge n. 108 del 2018 e C. M. n. 3050 del 04 ottobre del 2018), modifica le fasce di credito scolastico attribuibili in base alla media dei voti dello scrutinio finale, per ciascuno degli anni del triennio. Il credito scolastico massimo passa da venticinque a quaranta punti. Tenendo conto della prima tabella dell'allegato A del D.lgs. 62/2017, agli alunni verrà, dunque, attribuito il minimo o il massimo della fascia secondo quanto specificato nelle tabelle di seguito riportate:

Tabella di attribuzione del credito scolastico come da D.lgs. n.62 del 2017

| Media dei voti | Fascia del Credito Scolastico per il 3° anno | Fascia del Credito Scolastico per il 4° anno | Fascia del Credito Scolastico per il 5° anno |
|-----------------|--|--|--|
| $M < 6$ | | | 7 - 8 |
| $M = 6$ | 7 - 8 | 8 - 9 | 9-10 |
| $6 < M \leq 7$ | 8 - 9 | 9 - 10 | 10 - 11 |
| $7 < M \leq 8$ | 9 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 |
| $8 < M \leq 9$ | 10 - 11 | 11 - 12 | 13 - 14 |
| $9 < M \leq 10$ | 11 - 12 | 12 - 13 | 14 - 15 |

L'assegnazione del credito scolastico, all'interno della fascia individuata in base alla precedente tabella, sarà effettuata sulla base della valutazione dei seguenti indicatori:

| Descrittore da attribuire in presenza dei requisiti espressi dall'indicatore. | Indicatori per la determinazione del credito scolastico all'interno della fascia individuata dalla media dei voti. |
|---|---|
| 0.1 – 0.5 | Regolarità nella frequenza, nell'impegno e correttezza nel comportamento anche con riferimento all'attività di PCTO. |
| 0.2 | Frequenza di corsi organizzati da enti riconosciuti dalla legge e coerenti con il percorso formativo. |
| 0.3 | Frequenza di corsi e attività organizzati dalla scuola in orario extrascolastico, anche in collaborazione con enti esterni che possano rilasciare certificazione. |
| 0.4 | Conseguimento di premi in gare e concorsi coerenti con il percorso formativo. |

Criterio per l'attribuzione del valore massimo della fascia di credito corrispondente alla media (M) dei voti:

- la somma dei descrittori attribuiti risulta $\geq 0,5$.

Criteri per l'attribuzione del valore minimo della fascia di credito corrispondente alla media (M) dei voti:

- la somma dei descrittori attribuiti risulta $< 0,5$
- in caso di promozione alla classe successiva a seguito di sospensione del giudizio, criterio derogabile dai C.d.C. a seguito di esami di recupero superati con valutazioni superiori al sette.

La tabella degli indicatori e i criteri di attribuzione all'interno della fascia di oscillazione sono stati approvati dal Collegio dei Docenti, con delibera n. 5 -18/05/2022.

Sarà sempre e comunque il Consiglio di Classe che attribuirà il credito scolastico in base alle soprascritte tabelle, motivando adeguatamente le scelte operate per ogni singolo alunno